

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

**RICORSO con ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse della Sig.ra **CAMELE Laura**, nata a Roma il 06.09.1991 ed ivi residente alla Via G. B. Impallomeni n. 10, C.F. CMLLRA91P46H501A, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michela Scafetta, (SCFMHL79E55A485U) del Foro di Roma, con Studio in Roma, 00144, al Viale Africa n. 120, presso il quale è con la stessa elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in calce al presente atto. Il sottoscritto procuratore si rende disponibile a voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ex art. 136 C.P.A. all'indirizzo pec: [scafetta@pec.it](mailto:scafetta@pec.it) o al numero di Fax 06.967017223;

*Ricorrente*

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona dei legali rapp.ti p.t., tutti rappresentati, domiciliati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

*Resistenti*

*Per l'annullamento*

*Previa adozione della misura cautelare più idonea*

**Del verbale a mezzo del quale il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha espresso nei confronti della CAMELE giudizio di INIDONEITA' quale Allieva Carabiniere, notificato alla ricorrente in data 28.10.2018, per "Dislipidemia con valori di trigliceridi  $\geq 150$  MG/DL ripetuti in due determinazioni",**

**unitamente ad ogni altro atto antecedente o successivo, connesso, consecutivo comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.**

### **PREMESSE IN FATTO**

- L'odierna ricorrente, Camele Laura, ha partecipato al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 2.000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale e allievi Carabinieri in ferma quadriennale per l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, di cui al bando di concorso, pubblicato in G.U. 4^ Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2018.
- La Signora Camele, è stata sottoposta a visita medica, per l'accertamento sanitario, all'esito della quale la Commissione incaricata ha emesso un giudizio di inidoneità quale Allievo Carabiniere per "*Dislipidemia con valori di trigliceridi  $\geq 150$  MG/DL ripetuti in due determinazioni*"; notificato al ricorrente in data 28.10.2018.

Tanto premesso, l'impugnato provvedimento, risulta illegittimo, imparziale, nonché manifestamente ingiusto per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

- 1) **ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA.**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 1, DELLA L. N. 241 DEL 1990, NONCHE' VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 97 E 24 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI**

**POTERE PER SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITTORIETÀ.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 401 E DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

L'odierna ricorrente è stata giudicata non idonea quale Allieva Carabiniere per *“Dislipidemia con valori di trigliceridi  $\geq 150$  MG/DL ripetuti in due determinazioni”* in data 23.10.2018.

Tale giudizio, emesso dalla Commissione incaricata dell'accertamento sanitario, è stato adottato in aperta violazione di quanto stabilito dal bando di concorso, con particolare riferimento all'art. 10.

Il richiamato disposto normativo, rubricato *“Accertamenti psico – fisici”* stabilisce infatti che: *“l'idoneità psico – fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 (...)”*.

A questo punto par opportuno precisare all'On. le TAR adito come il DM del 4 giugno 2014, richiamato nel bando, è la Direttiva Tecnica nel corpo della quale sono elencati tutti i parametri fisici e le patologie riconosciute come causa di inidoneità al servizio militare. In allegato alla prefata Direttiva Tecnica vi sono due elenchi, Allegato A e Allegato B, recanti disciplina in tema di *“Imperfezioni, infermità e condizioni somato - funzionali”* riconosciute causa di inidoneità al servizio militare.

Nel caso di specie, l'Allegato B è da ritenersi riferimento principale per il giudizio espresso nei confronti della Signora Camele, poiché la stessa è stata riconosciuta non idonea, sulla base dei risultati delle analisi del sangue effettuate in due diverse ripetizioni. Più precisamente, il “Cod.

17” dell’Allegato B della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014, nell’indicare i valori dei trigliceridi ritenuti nella norma al fine di poter giudicare l’idoneità di un candidato, stabilisce che gli stessi debbano essere al di sotto dei 200 mg/dl (valore nettamente superiore a quello previsto come limite nelle normali analisi del sangue, ossia 150 mg/dl).

A questo punto, ciò sembrerebbe bastante per sostenere che i valori riscontrati nella signora Camele, inferiori ai 200, erano non solo in linea con quelli richiesti, ma erano utili a farla ritenere idonea per proseguire nel percorso concorsuale.

**APPARE CHIARO QUINDI CHE, NELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE, al Cod. 17, in riferimento al valore delle trigliceridi, indica valori più alti rispetto a quelli comunemente previsti nelle analisi generiche.**

A questo punto, la scrivente difesa non può non mettere in luce la estrema genericità della motivazione adottata dalla resistente P.A. nel provvedimento impugnato.

Invero, emerge fin troppo chiaramente la superficialità e l’approssimazione che ha condotto la P.A. ad emettere il giudizio di inidoneità che qui si contesta, tanto che non è possibile rivenire il riferimento normativo in base al quale l’odierna ricorrente sarebbe stata giudicata non idonea, proprio in virtù del fatto che i valori sembrerebbero rientrare perfettamente nella norma.

E’ ormai noto che l’Amministrazione sia titolare dell’obbligo di motivazione del provvedimento, consistente nel dovere di enunciare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il contenuto dell’atto, finalizzate a consentire al destinatario la ricostruzione dell’iter logico – giuridico che ha determinato la volontà della P.A.

Infatti, sul punto la giurisprudenza asserisce che *“l’onere motivazionale che grava in capo alla P.A. rinviene la sua giusta misura nell’esigenza che il destinatario del provvedimento sia messo*

*in grado di percepire quali siano le ragioni che hanno portato al diniego dell'istanza proposta.” (Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3235)*

Ordunque, par opportuno entrare nel merito della questione che qui ci interessa.

Subito dopo essere stata ritenuta non idonea, la Signora Camele decideva di verificare se effettivamente i valori presenti nel suo sangue fossero eccessivamente alti rispetto a quelli richiesti per l'idoneità al concorso. Al termine di tale controllo medico, nelle due date del **24.10.2018** e del **25.10.2018** (solo un giorno dopo l'accertamento medico), la stessa riscontrava che i suoi valori di trigliceridi erano perfettamente in linea addirittura con quelli richiesti nei normali controlli (più bassi rispetto alle indicazioni della direttiva Tecnica). Nella prima misurazione infatti gli stessi risultavano essere 129 mg/dl; mentre nella seconda erano di 124 mg/dl. Tale specifica è fondamentale poiché permette di comprendere che i valori rilevati durante le prove di riferimento erano solo momentaneamente alti ed infatti sono rientrati nella norma già il giorno successivo. Ciò rende palese come in realtà l'odierna ricorrente non soffra di disturbi cronici o di una dislipidemia cronica, ma che la stessa avesse probabilmente un valore momentaneamente alterato.

In data **31.10.2018**, la signora Camele ha presentato richiesta di accesso agli atti ed è in attesa degli stessi.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, appare dunque evidente l'errata valutazione adottata dalla Commissione medica incaricata dalla resistente P.A., che ha valutato le condizioni fisiche della Camele come sintomo di non idoneità alla prosecuzione del concorso per allievi Carabinieri.

La signora Camele, ha riportato dei valori perfettamente rientranti nella tabella della Direttiva indicata.

E ancora sul punto il Supremo Consesso ha rilevato che: *“Considerato che – impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito della fondatezza del ricorso instaurativo del giudizio di I grado – al*

*danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente può porsi rimedio disponendo l'ammissione con riserva del medesimo alle ulteriori prove di concorso (prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici ed accertamento attitudinale), nei limiti di partecipazione alle medesime"* (Cons. St., Ord. N. 1540/2018)

Ebbene, alla luce di tutto quanto fin qui esposto e rilevato, questa difesa non comprende come la Commissione medica incaricata abbia potuto giudicare la Signora Camele inidonea quale Allieva Carabiniere, sulla base di una **“Dislipidemia con valori di trigliceridi  $\geq 150$  MG/DL ripetuti in due determinazioni”**. **Scelta che sembra ictus oculi contrastare con la normativa di riferimento (D: 4 giugno 2014).**

Si confida pertanto affinché l'On.le TAR adito voglia:

#### **In via istruttoria**

ammettere, sulla base dell'allegata documentazione sanitaria, la ricorrente CAMELE LAURA ad effettuare ulteriori approfondimenti ex artt. 19 e 66 CPA preordinati all'accertamento medico con particolare riferimento a **“se la Signora CAMELE LAURA sia idonea per proseguire nel percorso concorsuale per allieva Carabiniere per il valere relativo alle Trigliceridi” e, quindi, se sia idonea agli accertamenti sanitari come previsto ai sensi del Cod. 17, Allegato B, Direttiva Tecnica 2014, pubblicata in G.U. Serie Gen. N. 131 del 09.06.2014”**

#### **In via cautelare**

valutata la sussistenza del *fumus boni juris* per quanto esposto in punto di fatto e di diritto nel presente ricorso e del *periculum in mora*, tenuto conto che il provvedimento impugnato sta cagionando un danno grave ed irreparabile in capo alla ricorrente, compromettendo irrimediabilmente la propria carriera, nonché le proprie future aspettative di crescita professionale, e considerando che la signora Camele Laura ha da sempre voluto essere un

Carabiniere, tanto da improntare tutta la sua vita al raggiungimento dell'obiettivo, **disporre la sospensione dell'impugnato provvedimento e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive prove consorsuali.**

**Nel merito**

previa sospensiva del provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare:

1. **Il verbale a mezzo del quale il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale Allieva Carabiniere, notificato alla ricorrente in data 28 ottobre 2018, per "Dislipidemia con valori di trigliceridi  $\geq 150$  MG/DL ripetuti in due determinazioni", unitamente ad ogni altro atto antecedente o successivo, connesso, consecutivo comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;**
2. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge, da liquidarsi allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.

Salvezze ampie ed illimitate.

Si allegano i documenti come elencati in narrativa.

Roma, 16.11.2018

Avv. Michela Scafetta

**Michela  
Scafetta**

Firmato digitalmente  
da Michela Scafetta  
Data: 2018.11.16  
13:44:14 +01'00'